



Ricongiungimenti e richiedenti asilo, nuove regole in vigore dal 5 novembre

di *Chiara Righetti*, Metropoli – Repubblica

Roma, 23 Ottobre 2008 - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2008 ed entreranno in vigore il 5 novembre prossimo i due decreti legislativi che modificano le regole per ottenere il ricongiungimento familiare e la protezione internazionale. I due testi che introducono disposizioni più restrittive sono però stati giudicati legittimi dalle autorità dell'Unione europea. Si tratta del **decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160**, che modifica il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in tema di ricongiungimento familiare. E del **decreto legislativo n. 159, sempre del 3 ottobre**, sulla protezione internazionale. Ecco in sintesi le principali novità.

Ricongiungimento

- possibile il ricongiungimento con il coniuge solo se ha compiuto 18 anni;
- per portare i figli maggiorenni si deve dimostrare che non possono "provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
- per i genitori a carico, il ricongiungimento è possibile solo se questi non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza. Oppure, se hanno superato i 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per "documentati, gravi motivi di salute";
- chi porta in Italia un genitore over 65 dovrà fargli stipulare un'assicurazione sanitaria o farlo iscrivere a pagamento al Servizio sanitario nazionale;
- se mancano i certificati di parentela o se ci sono dubbi sulla loro autenticità le ambasciate italiane potranno rilasciare direttamente i certificati, in base ai risultati di un esame del Dna a spese degli immigrati;
- il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno per ogni familiare da ricongiungere (reddito annuo minimo pari a 7.713 euro per ricongiungere una sola persona, 10.248 per due, 12.855 per tre e così via). Per il ricongiungimento di due o più figli sotto i 14 anni o di due o più familiari dei titolari di permesso per "protezione sussidiaria" serve un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno. Per determinare il reddito si tiene conto anche di quello

dei familiari conviventi;

- passa da tre a sei mesi il termine dopo il quale, in caso di ritardo nel rilascio del nulla osta, è possibile chiedere direttamente il visto al consolato in patria.

Protezione internazionale

in attesa della decisione lo straniero può circolare solo in un ambito stabilito dal prefetto;

- è obbligato a presentarsi di persona di fronte alla Commissione;

- se fa domanda dopo aver già subito un'espulsione viene trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione;

- il "diniegato" può fare ricorso tramite l'ambasciata italiana del suo Paese, salvo chiedere al prefetto l'autorizzazione a restare in Italia fino alla decisione del giudice.